



Data intervento 18 maggio 2017

Tipo di Intervento Accordo aziendale

Settore Industria metalmeccanica

Dimensione d'impresa 1033

Finalità perseguite Clausole elastiche lavoro a tempo parziale

Analisi

L'accordo aziendale introduce una disciplina specifica per l'introduzione, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, di clausole elastiche ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 81/2015.

In particolare si ammette la variazione dell'orario di lavoro – sempre nel rispetto del CCNL e sussistendo le necessarie esigenze tecnico-organizzative – e dunque delle fasce orarie e dei turni/giornata, per una volta ogni 12 mesi o frazione di 12 mesi di durata del regime di lavoro a tempo parziale.

L'accordo introduce dunque tre condizioni, che non trovano applicazione nel caso di richiesta pervenuta dai lavoratori.

- 1) L'azienda non può disporre alcuna variazione di orario durante i primi 12 mesi di durata della prestazione in regime di lavoro a tempo parziale;
- 2) l'azienda non può disporre alcuna variazione dell'orario quando il part-time sia stato concesso con la motivazione dell'assistenza del figlio minore dei tre anni;
- 3) viene definito in 30 giorni di calendario (contro i 2 giorni lavorativi previsti dalla legge vigente) il periodo di preavviso per l'esercizio di tali clausole elastiche, con contestuale informativa alla apposita "commissione part-time".

Tale regolamentazione – sebbene in certa misura maggiormente restrittiva rispetto alle previsioni di legge e contrattazione collettiva nazionale di riferimento – ha consentito di mediare una forte rivendicazione collettiva concernente l'inserimento di un ingente quantitativo di rapporti a tempo parziale, presentata da parte sindacale in sede di rinnovo di contrattazione aziendale.

Riferimento per informazioni: s.malandrini@confindustriabergamo.it